

Intercalare RC alla polizza Professionisti (mod. 1800) N° _____

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE DI STABILI CONDOMINIALI

CONTRAENTE/ASSICURATO

POLIZZA EMESSA IL

INTERMEDIARIO

COSA E COME ASSICURIAMO

Il Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali nei modi e termini previsti dagli articoli 1129 ultimo comma, 1130, 1131 e 1135 del Codice civile, **purché l'Assicurato, al momento del fatto, svolga tale attività professionalmente.**

Studio associato - Qualora il contratto fosse stipulato da uno "Studio associato" si conviene che per "Assicurato" si intendono i seguenti professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale:

COGNOME E NOME (la garanzia vale se sono identificati i professionisti associati)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per Sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente/Assicurato o tra loro. Per Sinistro si intende la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

Ai fini della "regolazione del Premio" come previsto alla voce "Regolazione del Premio" prevista sul modello 1800 (sezione "Responsabilità civile professionale"), l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia l'ammontare del Fatturato (al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali obbligatori) realizzato nel periodo al quale si riferisce la regolazione Premio, sia dallo studio associato che dai singoli professionisti sopraindicati.

ALTRI RISCHI COPERTI

La copertura assicurativa vale anche per:

1. i rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli articoli 2028 e 2032 del Codice civile, **purché connessa alla propria attività professionale**
2. i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da Furto, Rapina o Incendio;
3. i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti;
4. la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008 per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, **purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come stabilito dal citato Decreto legislativo.**

VALIDITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione; restano pertanto escluse le richieste di Risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza, salvo quanto previsto alla successiva voce "Cessazione dell'attività/prosecuzione della garanzia".

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di Risarcimento a termini di Polizza.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ/PROSECUZIONE DELLA GARANZIA

Nel caso di quiescenza o causa di forza maggiore (morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell'attività professionale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificata la cessazione o la morte, l'Assicurato o i suoi eredi possono richiedere alla Compagnia di poter disporre di un ulteriore massimale (non superiore a quello indicato in Polizza) a consumo per tutte le richieste di Risarcimento che pervengano nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, purché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di durata della Polizza stessa. Per tale estensione di garanzia l'Assicurato versa, in unica soluzione, un importo pari all'ultima annualità di Premio compresa la regolazione.

MASSIMALE ASSICURATO E SCOPERTO

Il massimale indicato sulla scheda amministrativa modello 1801 rappresenta il limite di Risarcimento a carico della Compagnia:

- per ciascun Sinistro;
- per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo;
- per più Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo i quali verranno considerati come unico Sinistro, con applicazione di un'unica Franchigia, se denunciati entro tre mesi dalla data della prima richiesta danni presentata all'Assicurato.

In ogni caso la garanzia è prestata con una Franchigia pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo di 500 euro ed un massimo di 15.000 euro.



Intercalare RC alla polizza Professionisti (mod. 1800) N° _____

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE DI STABILI CONDOMINIALI

CONTRAENTE/ASSICURATO

POLIZZA EMESSA IL

INTERMEDIARIO

COSA E COME ASSICURIAMO

Il Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali nei modi e termini previsti dagli articoli 1129 ultimo comma, 1130, 1131 e 1135 del Codice civile, **purché l'Assicurato, al momento del fatto, svolga tale attività professionalmente.**

Studio associato - Qualora il contratto fosse stipulato da uno "Studio associato" si conviene che per "Assicurato" si intendono i seguenti professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale:

COGNOME E NOME (la garanzia vale se sono identificati i professionisti associati)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per Sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente/Assicurato o tra loro. Per Sinistro si intende la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

Ai fini della "regolazione del Premio" come previsto alla voce "Regolazione del Premio" prevista sul modello 1800 (sezione "Responsabilità civile professionale"), l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia l'ammontare del Fatturato (al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali obbligatori) realizzato nel periodo al quale si riferisce la regolazione Premio, sia dallo studio associato che dai singoli professionisti sopraindicati.

ALTRI RISCHI COPERTI

La copertura assicurativa vale anche per:

1. i rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli articoli 2028 e 2032 del Codice civile, **purché connessa alla propria attività professionale**
2. i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da Furto, Rapina o Incendio;
3. i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti;
4. la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008 per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, **purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come stabilito dal citato Decreto legislativo.**

VALIDITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione; restano pertanto escluse le richieste di Risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza, salvo quanto previsto alla successiva voce "Cessazione dell'attività/proseguimento della garanzia".

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di Risarcimento a termini di Polizza.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ/PROSECUZIONE DELLA GARANZIA

Nel caso di quiescenza o causa di forza maggiore (morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell'attività professionale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificata la cessazione o la morte, l'Assicurato o i suoi eredi possono richiedere alla Compagnia di poter disporre di un ulteriore massimale (non superiore a quello indicato in Polizza) a consumo per tutte le richieste di Risarcimento che pervengano nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, purché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di durata della Polizza stessa. Per tale estensione di garanzia l'Assicurato versa, in unica soluzione, un importo pari all'ultima annualità di Premio compresa la regolazione.

MASSIMALE ASSICURATO E SCOPERTO

Il massimale indicato sulla scheda amministrativa modello 1801 rappresenta il limite di Risarcimento a carico della Compagnia:

- per ciascun Sinistro;
- per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo;
- per più Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo i quali verranno considerati come unico Sinistro, con applicazione di un'unica Franchigia, se denunciati entro tre mesi dalla data della prima richiesta danni presentata all'Assicurato.

In ogni caso la garanzia è prestata con una Franchigia pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo di 500 euro ed un massimo di 15.000 euro.

Intercalare RC alla polizza Professionisti (mod. 1800) N° _____

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE DI STABILI CONDOMINIALI

CONTRAENTE/ASSICURATO

POLIZZA EMESSA IL

INTERMEDIARIO

COSA E COME ASSICURIAMO

Il Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali nei modi e termini previsti dagli articoli 1129 ultimo comma, 1130, 1131 e 1135 del Codice civile, **purché l'Assicurato, al momento del fatto, svolga tale attività professionalmente.**

Studio associato - Qualora il contratto fosse stipulato da uno "Studio associato" si conviene che per "Assicurato" si intendono i seguenti professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale:

COGNOME E NOME (la garanzia vale se sono identificati i professionisti associati)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per Sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente/Assicurato o tra loro. Per Sinistro si intende la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

Ai fini della "regolazione del Premio" come previsto alla voce "Regolazione del Premio" prevista sul modello 1800 (sezione "Responsabilità civile professionale"), l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia l'ammontare del Fatturato (al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali obbligatori) realizzato nel periodo al quale si riferisce la regolazione Premio, sia dallo studio associato che dai singoli professionisti sopraindicati.

ALTRI RISCHI COPERTI

La copertura assicurativa vale anche per:

1. i rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli articoli 2028 e 2032 del Codice civile, **purché connessa alla propria attività professionale**
2. i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da Furto, Rapina o Incendio;
3. i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti;
4. la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008 per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, **purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come stabilito dal citato Decreto legislativo.**

VALIDITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione; restano pertanto escluse le richieste di Risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza, salvo quanto previsto alla successiva voce "Cessazione dell'attività/proseguimento della garanzia".

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di Risarcimento a termini di Polizza.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ/PROSECUZIONE DELLA GARANZIA

Nel caso di quiescenza o causa di forza maggiore (morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell'attività professionale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificata la cessazione o la morte, l'Assicurato o i suoi eredi possono richiedere alla Compagnia di poter disporre di un ulteriore massimale (non superiore a quello indicato in Polizza) a consumo per tutte le richieste di Risarcimento che pervengano nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, purché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di durata della Polizza stessa. Per tale estensione di garanzia l'Assicurato versa, in unica soluzione, un importo pari all'ultima annualità di Premio compresa la regolazione.

MASSIMALE ASSICURATO E SCOPERTO

Il massimale indicato sulla scheda amministrativa modello 1801 rappresenta il limite di Risarcimento a carico della Compagnia:

- per ciascun Sinistro;
- per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo;
- per più Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo i quali verranno considerati come unico Sinistro, con applicazione di un'unica Franchigia, se denunciati entro tre mesi dalla data della prima richiesta danni presentata all'Assicurato.

In ogni caso la garanzia è prestata con una Franchigia pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo di 500 euro ed un massimo di 15.000 euro.

Intercalare RC alla polizza Professionisti (mod. 1800) N° _____

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE DI STABILI CONDOMINIALI

CONTRAENTE/ASSICURATO

POLIZZA EMESSA IL

INTERMEDIARIO

COSA E COME ASSICURIAMO

Il Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali nei modi e termini previsti dagli articoli 1129 ultimo comma, 1130, 1131 e 1135 del Codice civile, **purché l'Assicurato, al momento del fatto, svolga tale attività professionalmente.**

Studio associato - Qualora il contratto fosse stipulato da uno "Studio associato" si conviene che per "Assicurato" si intendono i seguenti professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale:

COGNOME E NOME (la garanzia vale se sono identificati i professionisti associati)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per Sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente/Assicurato o tra loro. Per Sinistro si intende la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

Ai fini della "regolazione del Premio" come previsto alla voce "Regolazione del Premio" prevista sul modello 1800 (sezione "Responsabilità civile professionale"), l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia l'ammontare del Fatturato (al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali obbligatori) realizzato nel periodo al quale si riferisce la regolazione Premio, sia dallo studio associato che dai singoli professionisti sopraindicati.

ALTRI RISCHI COPERTI

La copertura assicurativa vale anche per:

1. i rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli articoli 2028 e 2032 del Codice civile, **purché connessa alla propria attività professionale**
2. i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da Furto, Rapina o Incendio;
3. i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti;
4. la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008 per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, **purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come stabilito dal citato Decreto legislativo.**

VALIDITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione; restano pertanto escluse le richieste di Risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza, salvo quanto previsto alla successiva voce "Cessazione dell'attività/prosecuzione della garanzia".

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di Risarcimento a termini di Polizza.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ/PROSECUZIONE DELLA GARANZIA

Nel caso di quiescenza o causa di forza maggiore (morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell'attività professionale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificata la cessazione o la morte, l'Assicurato o i suoi eredi possono richiedere alla Compagnia di poter disporre di un ulteriore massimale (non superiore a quello indicato in Polizza) a consumo per tutte le richieste di Risarcimento che pervengano nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, purché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di durata della Polizza stessa. Per tale estensione di garanzia l'Assicurato versa, in unica soluzione, un importo pari all'ultima annualità di Premio compresa la regolazione.

MASSIMALE ASSICURATO E SCOPERTO

Il massimale indicato sulla scheda amministrativa modello 1801 rappresenta il limite di Risarcimento a carico della Compagnia:

- per ciascun Sinistro;
- per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo;
- per più Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo i quali verranno considerati come unico Sinistro, con applicazione di un'unica Franchigia, se denunciati entro tre mesi dalla data della prima richiesta danni presentata all'Assicurato.

In ogni caso la garanzia è prestata con una Franchigia pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo di 500 euro ed un massimo di 15.000 euro.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea.

DELIMITAZIONI

La garanzia non vale:

- per i pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate, comprese quelle previste dall'ordinamento professionale, inflitte personalmente all'Assicurato;
- per i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore.
- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
- per i danni derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle previste alla voce "Cosa e come assicuriamo". In ogni caso la garanzia è esclusa in relazione all'attività di amministratore o dirigente di società, ditte, associazioni, fondazioni, nonché di socio illimitatamente responsabile o dipendente di società di revisione e/o certificazione (D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e successive modifiche).

RESPONSABILITÀ IN SOLIDO - ESCLUSIONE

L'Assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale.

RINVIO

Il presente allegato forma parte integrante della Polizza intestata e per quanto qui non previsto valgono le condizioni di cui al libretto modello 1800 in quanto compatibili.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

ANCHE AGLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1892 E 1893 DEL CODICE CIVILE, IL CONTRAENTE/ASSICURATO DICHIARA DI NON ESSERE A CONOSCENZA DI FATTI, NOTIZIE, CIRCOSTANZE O SITUAZIONI CHE POTREBBERO DETERMINARE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DA PARTE DI TERZI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROPRIA E/O DEI SUOI SOSTITUTI, COLLABORATORI O DIPENDENTI, CON RIFERIMENTO AD ATTI O FATTI POSTI IN ESSERE ANTERIORMENTE ALLA DECORRENZA DELLA PRESENTE POLIZZA, ANCHE QUALORA EGLI NE DISCONOSCESSE LA RIFERIBILITÀ AL COMPORTAMENTO PROPRIO O DEI SUOI AUSILIARI.

Luogo e data _____

IL CONTRAENTE/ASSICURATO



ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti voci del presente intercalare:

- VALIDITÀ DELLA GARANZIA
- POLIZZE PREESISTENTI
- DELIMITAZIONI
- RESPONSABILITÀ IN SOLIDO - ESCLUSIONE

Luogo e data _____

IL CONTRAENTE/ASSICURATO